

Legge regionale 29 gennaio 1985 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

TITOLO II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE

CAPO I

Interventi a favore dell' edilizia residenziale

Art. 29

Fondo regionale per interventi di edilizia residenziale a favore degli IACP

Per le finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata - a favore degli IACP - la spesa complessiva di lire 26.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1985, di lire 10.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 15.000 milioni per l' anno 1987.

Il predetto onere di lire 26.500 milioni fa carico al capitolo 6531 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Art. 30

Interventi a favore degli sfrattati

Per le finalità previste dall' articolo 99 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Art. 31

Interventi a favore dell' edilizia convenzionata

Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite di impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L' onere di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Art. 32

Interventi a favore dell' edilizia agevolata

Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 13.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L' onere di lire 39.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6437 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

CAPO II

Interventi a favore dei centri storici

Art. 33

Centri storici

Ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.500 milioni, suddivisa in ragione di lire

2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1987. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Ai sensi del citato secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite di impegno di lire 1 miliardo.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1986 al 2005.

L' onere di lire 2 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1986 e 1987, fa carico al capitolo 6442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.